



- **PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO**
- **Impianto di nuova costruzione collocato a terra con capacità di generazione superiore a 20 kw e cessione totale alla rete dell'energia prodotta**
 - ▶ [APPROFONDIMENTO](#)
- **AVVIO DELL'ATTIVITA'**

DEFINIZIONE

Per produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici si intende la generazione di elettricità mediante moduli o pannelli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica.

COSA SERVE	A CHI RIVOLGERSI	NORMATIVA
Autorizzazione unica	Provincia competente per territorio	<ul style="list-style-type: none">- D.lgs 16 marzo 1999, n. 79- D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504- D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387- Circolare Agenzia delle entrate n. 32/E del 06/07/2009- DM 10 settembre 2010- Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183.- D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28

AVVERTENZE

- Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore ai 20 kw sono tenuti a fare, ai sensi dell'articolo 53 bis del D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504, in deroga all'obbligo di denuncia di apertura di Officina elettrica, una comunicazione all'Ufficio delle Dogane. Provvedimento non richiesto ai fini della domanda/denuncia di inizio attività al REA/Registro Imprese.

- L'attività di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici se svolta dall'imprenditore agricolo costituisce attività connessa alla coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.